



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – UFFICIO XIV

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Revisori della Sostenibilità | Domanda di abilitazione allo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

1. Come si diventa “revisore della sostenibilità”?

I revisori legali iscritti nel Registro, a seguito dell'adozione di un provvedimento di abilitazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere abilitati allo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità se sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 - **tirocinio di almeno otto mesi** relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche relative alla sostenibilità, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale, con l'obbligo di collaborare allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
- b. articolo 4, comma 3-ter del D.lgs. 39/2010 - **esame di idoneità aggiuntivo** rispetto a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo con oggetto ulteriori materie per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Superato l'esame aggiuntivo, il revisore legale deve presentare domanda di abilitazione al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e i termini di cui all'articolo 6, comma 1-bis) del D.lgs. 39/2010 così come stabilite con D.M. 19 febbraio 2025.

Per informazioni in merito all'abilitazione dei revisori legali iscritti nel Registro entro la data del 1° gennaio 2026 in applicazione della disciplina transitoria vedere la FAQ n. 3.

2. È possibile abilitarsi allo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prima di iscriversi al Registro dei revisori legali?

No. Per ottenere l'abilitazione è necessario essere prima iscritti nel Registro dei revisori legali.

3. Cosa prevede la disciplina transitoria per gli iscritti nel Registro dei revisori entro la data del 1° gennaio 2026?

L'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 prevede che gli iscritti nel Registro dei revisori, entro la data del 1° gennaio 2026, possono presentare domanda di abilitazione al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al D.M. 19 febbraio 2025 senza che siano osservati gli obblighi relativi al tirocinio di otto mesi e all'esame aggiuntivo (articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter del D.lgs. 39/2010) purché acquisiscano, prima della presentazione dell'istanza, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, con specifico riferimento agli argomenti appartenenti al Gruppo "D" del programma di formazione continua e aggiornamento professionale elaborato dal MEF per il 2024 e per il 2025.

4. In applicazione della disciplina transitoria, una volta acquisiti almeno cinque crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, quando e come è possibile presentare domanda di abilitazione?

In sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

- **FASE 1:** a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025) e fino al 30 settembre 2025.

I soggetti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 a decorrere dal 1° ottobre 2025 rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 (FASE 2).

- **FASE 2:** a decorrere dal 1° ottobre 2025, termine fissato nella Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025, in applicazione dell'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, **i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi** nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità **nel 2024 o nel 2025** (vedi Circolare MEF n. 37/2024) possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.M. 19 febbraio 2025 compilando direttamente on-line l'apposito modulo disponibile nella Sezione "Pratiche" dell'Area Riservata del Portale Revisori accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale (SPID e CIE).

FASE 1

5. Pur rientrando nella casistica di cui alla FASE 1 non ho richiesto l'abilitazione entro il 30 settembre 2025. Posso presentare istanza a decorrere dal 1° ottobre 2025 con le modalità previste nella FASE 1?

No. A decorrere dal 1° ottobre 2025 **tutti** i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi **nel 2024 o nel 2025** nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, **compresi i revisori rientranti nella FASE 1** che non hanno richiesto l'abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l'apposito modulo disponibile nella sezione "Pratiche" dell'Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.

6. Ho presentato domanda di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19 febbraio 2025 (FASE 1) pur non rientrando nella casistica specificata nel comma stesso. L'istanza può comunque ritenersi valida così da evitare un secondo invio della successiva domanda di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del citato D.M.?

No. Le istanze prodotte nel corso della FASE 1 in difformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del D.M. 19 febbraio 2025 e per le quali è stata data comunicazione di inammissibilità da parte del MEF non sono considerate valide e **non è possibile richiedere il rimborso del contributo fisso versato**, né lo stesso può essere utilizzato al momento della presentazione della nuova istanza di abilitazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, l'istante, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.M. 19 febbraio 2025, potrà presentare una nuova istanza di abilitazione con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale (FASE 2)

FASE 2

7. Ho acquisito cinque crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, posso considerarmi abilitato allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

No, in nessun caso. Una volta acquisiti correttamente i crediti formativi (vedi Circolare MEF n. 37/2024), per l'abilitazione è necessario presentare apposita istanza nelle modalità e nei termini di cui al D.M. 19 febbraio 2025.

8. I cinque crediti formativi necessari per l'abilitazione possono essere maturati in parte nel 2024 e completati nel 2025?

No. I crediti formativi devono essere acquisiti nell'annualità ovvero interamente nel 2024 o nel 2025. In quest'ultimo caso i crediti formativi devono essere acquisiti prima dell'invio dell'istanza di abilitazione previa consultazione da parte del revisore legale dell'Area riservata del portale della revisione legale - sezione "formazione" - della presenza dei crediti formativi trasmessi da parte del soggetto formatore. In particolare, il revisore dovrà verificare che i crediti formativi relativi alla sostenibilità siano stati correttamente associati dal soggetto formatore che li ha trasmessi al MEF al codice corso con identificativo iniziale "D" del programma annuale di formazione continua e aggiornamento professionale del Ministero.

9. Ho verificato che nella mia area riservata, nella sezione "Formazione", non risultano presenti i crediti riferiti ai moduli formativi della sostenibilità contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale "D" che ho invece acquisito. Cosa posso fare? Posso allegare all'istanza l'autocertificazione o l'attestazione di conseguimento dei crediti formativi?

NO. Non è consentito allegare all'istanza di abilitazione l'autocertificazione o l'attestazione del conseguimento dei crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale "D". **Il revisore dovrà segnalare la mancata presenza nella propria area riservata dei crediti direttamente all'Ente formatore terzo, all'Ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinché vengano tempestivamente e correttamente comunicati al registro attraverso i canali informativi previsti.** I crediti formativi acquisiti presso la piattaforma FAD-MEF sono comunicati direttamente online al portale della revisione entro il giorno del conseguimento.

10. Dove trovo il modulo di richiesta di abilitazione per la Fase 2?

Il modulo per l'istanza di abilitazione è reso disponibile dal 1° ottobre 2025, precompilato in parte con i dati già presenti nel Registro, nella sezione "Pratiche" dell'Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE "FASE 2" INVIATE CON LA MODULISTICA E CON LE MODALITA' DI PAGAMENTO INDICATE NELLA "FASE 1"

Prima di procedere alla compilazione dell'istanza si raccomanda di verificare:

- la correttezza e la completezza delle informazioni presenti nel "contenuto informativo" e procedere al loro aggiornamento, con particolare riferimento all'indirizzo PEC (vedere tutorial Come comunicare la PEC.). **Il mancato inserimento/aggiornamento dell'indirizzo PEC, oltre ad essere soggetto a sanzioni espressamente previste dall'art. 24 del D.lgs. 39/2010 NON consente ai revisori la compilazione della domanda di abilitazione.**
- la presenza, nella propria Area riservata, nella sezione "Formazione", di **almeno 5 crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale "D" acquisiti interamente nel 2024 o 2025. Si ricorda che i suddetti crediti, per essere considerati idonei ai fini dell'istanza devono essere acquisiti prima della data di presentazione dell'istanza di abilitazione e successivi alla data di decorrenza di iscrizione al registro;**
- l'eventuale stato di "sospensione dal Registro per morosità". Al revisore sospeso dal registro è comunque consentito presentare istanza di abilitazione, ricordando tuttavia che in caso di perdurare della morosità (decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione) è disposta la cancellazione dal registro con conseguente automatica cancellazione anche dall'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (vedi FAQ n. 12)

11. Sono un revisore rientrante nella disciplina transitoria FASE 2, entro quale termine posso presentare istanza di abilitazione?

I revisori rientranti nella FASE 2, **purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025,** potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data.

12. Sono sospeso dal registro per morosità, posso presentare istanza di abilitazione?

Il revisore iscritto al registro e in possesso dei requisiti previsti, anche se sospeso per ragioni di morosità contributiva, può presentare istanza di abilitazione. Si invita, tuttavia, il revisore interessato anche all'abilitazione a rimuovere preliminarmente lo stato di sospensione, con il versamento dei contributi dovuti, in quanto decorsi sei mesi dalla sospensione senza aver provveduto al pagamento delle morosità pregresse, si procederà alla cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 24 ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La cancellazione dal Registro comporta automaticamente anche la cancellazione dall'abilitazione.

13. Sono cancellato dal Registro e dall'abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per morosità. Posso chiedere la reinscrizione?

Sì. Il revisore cancellato dal Registro per morosità può presentare una nuova istanza di iscrizione a condizione di avere rimosso le cause che hanno determinato la cancellazione, con il pagamento dei contributi omessi. La reinscrizione al Registro non comporta automaticamente anche la (ri)abilitazione allo svolgimento dell'attività di

attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Il revisore, successivamente all'ottenimento della nuova iscrizione al Registro potrà, con separata istanza, presentare una nuova istanza di abilitazione.

14. Da quale data decorre l'abilitazione per i soggetti di cui alla FASE 2?

L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla **data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel provvedimento assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

15. Entro quale termine il Ministero dell'economia e delle finanze esamina le istanze di abilitazione?

Le istanze sono esaminate dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 150 giorni dalla data di ricezione.

16. Il provvedimento di abilitazione è comunicato all'interessato?

Sì. Il provvedimento che dispone l'abilitazione è comunicato al revisore abilitato anche alla sostenibilità all'indirizzo PEC presente al Registro. Alla suddetta comunicazione è allegato **l'attestato di abilitazione espositivo, non valido ai fini legali**, disponibile anche nella sezione Comunicazioni dell'Area Riservata del revisore abilitato anche alla sostenibilità.

17. Come posso richiedere l'attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità valido ai fini legali?

Non è al momento possibile richiedere l'attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. È comunque assicurata la pubblicità legale dell'avvenuta abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità mediante pubblicazione dei provvedimenti di abilitazione nella sezione Decreti del Portale, nonché annotazione al Registro, consultabile da chiunque vi abbia interesse mediante la funzione di Ricerca iscritto.

18. Ai fini della presentazione dell'istanza di abilitazione sono tenuto al versamento del contributo fisso e all'assolvimento del bollo?

Sì. L'istante è tenuto:

- al versamento del contributo fisso di segreteria, determinato in € 50,00 il cui pagamento può avvenire **esclusivamente** tramite il nodo dei pagamenti PagoPA® direttamente online durante la compilazione del modulo di domanda;
- all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante il nodo dei pagamenti PagoPA® direttamente online durante la compilazione del modulo di domanda ovvero con apposizione della marca cartacea nel frontespizio del modulo di abilitazione.

19. Come posso trasmettere l'istanza di abilitazione?

La domanda di abilitazione, stampata e sottoscritta con firma digitale o autografa, deve essere trasmessa mediante l'apposita funzione di inoltro e contestuale "protocollazione automatica" disponibile nella sezione "Modulistica", a fondo pagina del sito istituzionale al seguente link [Revisione legale](#). Al termine della procedura, il

sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso. Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali CIE e/o SPID.

20. Sono un revisore iscritto al Registro e abilitato anche allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Posso chiedere solo la cancellazione dell'abilitazione?

Sì. È possibile chiedere la cancellazione dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità compilando il modulo presente nella sezione [Abilitazione delle persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità](#). Il modulo, compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso all'indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

21. Quali sono gli adempimenti in materia di formazione continua a cui è tenuto il revisore iscritto al Registro e abilitato anche allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

Come previsto dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 39/2010, I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

22. È possibile richiedere l'attestato di iscrizione al Registro e di abilitazione anche allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

No. Al momento non è possibile richiedere l'attestato di abilitazione. La pubblicità dell'abilitazione è assicurata mediante la pubblicazione dei provvedimenti di abilitazione nella sezione "Decreti ministeriali" e attraverso le informazioni presenti al Registro, con indicazione nella posizione di ciascun iscritto anche dell'eventuale abilitazione, consultabile per mezzo della funzionalità "Ricerca iscritto".

FASE 3

23. Quando sarà indetta la prima sessione di esame di per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

Gli esami di abilitazione saranno indetti non appena saranno adottate le opportune modifiche al D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 di recepimento delle modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2024 al D.lgs. 39/2010.